

# **COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA**

**Provincia di UDINE**

## **REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI MAGNANO IN RIVIERA.**

\*\*\*\*\*

**Approvato con deliberazione del consiglio comunale  
n. 54 del 30.11.1995**

## **Art. 1**

La palestra annessa alla Scuola Elementare di Magnano in Riviera è destinata all'attività ginnico-sportiva degli allievi della Scuola di Magnano in Riviera.

Tali impianti possono essere concessi in uso, compatibilmente con le esigenze delle Scuole e secondo le disponibilità orarie, anche a Società ed Associazioni sportive, a Circoli culturali, svolgenti attività sportiva dilettantistica, ricreativa o di promozione.

La concessione dell'uso a Società ed Associazioni sportive ecc. sarà data con priorità a quelle locali.

## **Art. 2**

La concessione d'uso della palestra, temporanea o continuativa fino ad un massimo di anni uno, sarà rilasciata dal Sindaco, previa autorizzazione della Direzione Didattica.

## **Art. 3**

Le concessioni d'uso dovranno essere rilasciate alle seguenti condizioni:

1. di rispettare l'orario stabilito;
2. di non effettuare nelle palestre attività o giochi non compatibili con la struttura e con l'uso a cui è destinata;
3. di non installare attrezzi fissi ed impianti che possono ridurre la disponibilità dello spazio della palestra;
4. di fornire a garanzia di eventuali danni arrecati alle palestre e attrezzature, all'atto del rilascio della concessione, una cauzione di lire 100.000. Per i casi che riterrà opportuno la Giunta Comunale potrà stabilire un diverso importo cauzionale;
5. di indicare i nominativi delle persone designate rispondenti in nome e per conto del concessionario;
6. di produrre al Comune, all'atto della concessione, copia del documento attestante la copertura assicurativa contro gli infortuni delle persone che praticheranno la palestra;
7. di assumere gli oneri per i consumi secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale;
8. di osservare tutte le norme del presente regolamento per l'uso della palestra;
9. l'accesso è consentito esclusivamente con le scarpe da ginnastica, salvo deroghe autorizzate dal Sindaco.

#### **Art. 4**

L'Amministrazione Comunale di Magnano in Riviera ed il personale adibito al servizio della palestra, sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità per la custodia, salvaguardia ed eventuali danni che dovessero derivare ai materiali, attrezzature sportive ed equipaggiamenti sportivi o personali che gli atleti, Società o Associazioni depositassero, anche temporaneamente, nei locali concessi in uso.

#### **Art. 5**

I concessionari si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi e dell'Amministrazione concedente, spettatori compresi, nonché quello derivante dall'eventuale inottemperanza delle prescrizioni di legge e regolamento, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblici spettacoli.

La responsabilità civile verso terzi e del pari dei concessionari anche se insorga in conseguenza di crolli di manufatti per uso non corretto od affollamento eccessivo.

L'Amministrazione comunale è pertanto sollevata, senza riserve ed eccezioni, da ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dalla attività che verrà svolta nella palestra dai concessionari.

#### **Art. 6**

I dipendenti incaricati dall'Amministrazione comunale possono intervenire con ingiunzioni o divieti in qualunque momento ravvisino violazioni di norme di legge o regolamentari.

A tale scopo i funzionari incaricati avranno libero accesso in ogni momento e durante qualsiasi manifestazione.

#### **Art. 7**

Tutti i danni, nessuno escluso, che si dovessero verificare all'immobile ed attrezzature in esso esistenti, in conseguenza o in dipendenza della concessione, o da chiunque provocati, dovranno essere risarciti dal concessionario nelle misure stabilite dall'Amministrazione comunale e secondo la valutazione data dall'Ufficio tecnico comunale.

## **Art. 8**

Le Società od Associazioni concessionarie od altri autorizzati, dovranno provvedere direttamente ed a proprie spese, al servizio medico-sanitario, durante qualsiasi attività o competizione sportiva e di allenamento che si svolge nella palestra.

## **Art. 9**

L'Amministrazione Comunale provvede normalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla custodia della palestra, degli impianti e delle attrezzature ed alle forniture di acqua, energia elettrica e riscaldamento.

La Giunta comunale stabilirà con apposita deliberazione l'entità degli oneri da porre a carico dei singoli concessionari per spese di riscaldamento, di consumi dell'energia elettrica e dell'acqua. I singoli concessionari dovranno provvedere direttamente alla pulizia dei locali della palestra alla fine dell'attività svolta giornalmente e prima che ne faccia uso un'altra Società od Associazione. Pertanto ogni qualvolta gli incaricati del Comune accerteranno che dette pulizie non sono state effettuate, sarà immediatamente chiamato a provvedervi il concessionario che per ultimo, in ordine di tempo, avrà utilizzato la palestra.

A tal fine i singoli concessionari dovranno contestare immediatamente al Comune e prima di iniziare qualsiasi attività, la mancata effettuazione delle pulizie da parte di quanto l'hanno preceduta nell'uso della palestra; resta inteso che in difetto di tale contestazione, il concessionario che per ultimo avrà utilizzato la palestra, risponderà per le eventuali mancate pulizie.

Così pure ogni Società od Associazione ha l'obbligo di accertare e segnalare immediatamente al Comune ed alla Società od Associazione che l'ha preceduto ogni danno arrecato alle strutture, alle attrezzature e a quant'altro facente parte della palestra stessa, fermo restando che, in difetto, i danni saranno posti a carico dell'ultima Società od Associazione alla quale saranno contestati i danni stessi.

\*\*\*\*\*

-----

sf/regolamenti/palestra.seg

